

Repertorio Spec. n. .... del ...../2026

imposta di bollo assolta in modo virtuale

Rif. determinazione dirigenziale n. .... del .....

**COMUNE DI VENEZIA**

5 **AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITÀ E TRASPORTI**

**CONTRATTO DI APPALTO**

**C.I. 15489 - Accessibilità e viabilità interna Arsenale, Castello,  
Venezia.**

**CUP: F72F2500000001/CIG: \_\_\_\_\_**

10

**TRA:**

a) \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ - C.F.:  
\_\_\_\_\_, domiciliato/a, per la carica, presso la sede della  
società che ivi rappresenta in qualità di ..... e Legale  
15 Rappresentante dell'impresa ....., C.F. e P.IVA n. .... come  
risulta dal certificato n. .... dell'Ufficio Registro delle Imprese della  
C.C.I.A.A. di ..... estratto in data ....., che agisce quale impresa  
appaltatrice in forma singola di seguito nel presente atto denominato  
semplicemente «appaltatore».

20 Domicilio fiscale dell'Impresa ..... - Via ..... - ..... (....).

Codice fiscale e partita I.V.A. n.: .....

[**OVVERO in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese:**

*che agisce in nome e per conto dell'impresa capogruppo mandataria del  
raggruppamento temporaneo di imprese tra \_\_\_\_\_(capogruppo),*

25 \_\_\_\_\_(mandante), giusta atto di raggruppamento temporaneo di  
imprese con mandato di rappresentanza in data \_\_\_ n. \_\_\_ di  
Repertorio \_\_\_ e n. \_\_\_ di Raccolta del dott. \_\_\_, Notaio in \_\_\_,  
iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di \_\_\_, registrato a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ Serie \_\_\_\_\_;], che agisce quale impresa appaltatrice in  
30 forma singola di seguito nel presente atto denominato semplicemente  
«appaltatore».

b) \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_ - C.F.: \_\_\_\_\_, che dichiara  
di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e  
35 nell'interesse del **COMUNE DI VENEZIA**, che rappresenta nella sua  
qualità di Dirigente del Settore \_\_\_\_\_ dell'Area  
Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, domiciliato, per la carica, in San  
Marco n. 4137 - 30124 Venezia - Codice fiscale n.: 00339370272, di  
seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione  
40 appaltante».

Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4137 – Venezia.  
Codice fiscale n.: 00339370272.

### **PREMESSO**

45 - che con deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del  
\_\_\_\_\_, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico  
economica, dell'intervento C.I. \_\_\_\_\_ denominato  
\_\_\_\_\_;

- che con determinazione dirigenziale a contrattare n. \_\_\_\_\_ del  
50 \_\_\_\_\_, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori relativi  
all'intervento sopra indicato, per un importo dei lavori da appaltare di €  
\_\_\_\_\_, oneri fiscali esclusi, oggetto dell'offerta secondo il criterio  
di aggiudicazione— \_\_\_\_\_, di cui € \_\_\_\_\_  
quali oneri per la sicurezza e € \_\_\_\_\_ quali costi per la

55 *manodopera, già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta, e € \_\_\_\_\_ quali costi dei lavori in economia, stabilendo di procedere alla selezione dell'operatore economico con procedura negoziata da stipulare a misura, ai sensi dell'art. 32 comma 7 dell'Allegato I.7 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i.;*

60 -che a seguito di invito a procedura negoziata con selezione di almeno n. cinque operatori economici ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. c) d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., con Determinazione Dirigenziale n. .... del ..... i lavori sono stati aggiudicati all'operatore economico succitato per un importo pari a €.....= (diconsi euro ...../..) (oneri e fiscali esclusi), di cui €.....= (diconsi euro ...../..) (o.f.e.) per lavori, a €.....= (diconsi euro ...../..) (o.f.e.) quali costi per la manodopera non soggetti a ribasso e a €.....= (diconsi euro ...../..) (o.f.e.) quali oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso, come di seguito specificato, in seguito  
70 all'offerta di ribasso pari al .....%, sul prezzo a base di negoziazione;

- che, ai sensi della misura C\_14 della sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del vigente PIAO del Comune di Venezia, è stata effettuata da parte del RUP la verifica della coerenza tra le clausole contrattuali e i contenuti del capitolato d'appalto, come da attestazione PG\_\_\_ del\_\_\_.

75

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

**TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI****Articolo 1. Oggetto del contratto**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e si intendono qui integralmente richiamate.

2. La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza  
85 riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

**Articolo 2. Condizioni generali di contratto e Capitolato speciale**

90

**d'appalto.**

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, che l'impresa dichiara di conoscere e di  
95 accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Per la parte di lavoro a corpo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta resta fisso e

100 invariabile. Per tutto quanto non diversamente previsto:

a) si intende come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori "a corpo", la combinazione più favorevole alla Stazione appaltante tra i prezzi unitari offerti dall'appaltatore risultanti dalla Lista per l'offerta, eventualmente rettificati dalla Stazione appaltante in sede di aggiudicazione definitiva, e

105 i prezzi unitari integranti il progetto posto a base di gara depurati dal  
ribasso d'asta offerto dall'aggiudicatario;

b) per i lavori previsti a misura negli atti progettuali e nella lista per  
l'offerta, i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara,  
costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti  
110 come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori "a misura".

3. Il capitolato speciale d'appalto e il computo metrico estimativo, ai  
sensi dell'articolo 18, comma 1, del Codice dei Contratti, sono parte  
integrante del contratto. Tuttavia non costituiscono vincolo contrattuale  
le quantità esposte nel computo metrico estimativo, per le quali vale  
115 quanto previsto all'articolo 2, comma 2, né lo costituiscono i prezzi  
unitari esposti nello stesso computo metrico estimativo, per i quali vale  
quanto previsto al precedente comma 2.

4. Il Capitolato speciale d'appalto allegato al progetto posto a base di  
gara costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto e  
120 l'appaltatore, con la sottoscrizione del presenta contratto, dichiara di  
conoscerlo nei minimi dettagli e di accettarlo integralmente senza  
ulteriori assensi e senza riserva alcuna. Per quanto non previsto  
direttamente dal predetto Capitolato speciale d'appalto trovano  
applicazione l'Allegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023 e il decreto ministeriale  
125 7 marzo 2018, n. 49 per le parti ancora vigenti.

### **Articolo 3. Ammontare del contratto.**

1. L'importo contrattuale ammonta ad € \_\_\_\_\_ = (diconsi Euro  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_) di cui:

130 a) € \_\_\_\_\_ = (diconsi Euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_) per lavori veri e propri a misura;

b) € \_\_\_\_\_ = (diconsi Euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_) quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

c) € \_\_\_\_\_ = (diconsi Euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_) quali costi della  
135 manodopera;

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'Allegato I.7 al d.lgs. n. 36/2023, per cui i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara,

140 desunti:

- dal Prezzario della Regione del Veneto approvato con delibera di Giunta regionale n. 571 del 29 maggio 2025 (pubblicata nel BUR n. 68 del 30 maggio 2025),

- dall'elenco dei Nuovi Prezzi con l'applicazione del ribasso offerto  
145 dall'appaltatore,

costituiscono prezzi contrattuali e costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

4. L'importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee, desunto dal computo metrico estimativo di cui al Capitolato Speciale  
150 d'Appalto, ammonta ad € .....(diconsi euro.....) per la categoria .....,  
ad € .....(diconsi euro.....) per la categoria ..... e ad € .....(diconsi euro.....) per la categoria .....

155 **Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione  
del cantiere.**

1. L'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Venezia, luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori, presso gli uffici del Settore\_\_\_\_\_

160 2. Ai sensi dell'articolo 29 del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati per stati di avanzamento, mediante emissione di certificati di pagamento secondo quanto previsto ai successivi artt. 12 e 13.

3. Ai sensi dell'articolo 10 del capitolato generale d'appalto, e dell'art. 3  
165 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come risulta dalla documentazione agli atti, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, e ad operare sui conti correnti indicati nel summenzionato documento i signori ....., come meglio identificati nella documentazione agli  
170 atti.

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

175

**TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI**

**Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.**

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula, in conformità a quanto statuito all'art. 3 comma 1

180 dell'Allegato II.14 del d.lgs. n. 36/2023.

#### **OPPURE**

1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna d'urgenza che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell'articolo 17, comma 8  
185 **[oppure]** comma 9 **[nel caso di "eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara**  
190 **determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea"]** del Codice dei contratti.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni ..... (...lettere...) naturali, consecutivi, decorrenti dalla data del  
195 verbale definitivo di consegna dei lavori **[oppure]** dalla data del verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza, ove quest'ultimo non abbia natura parziale.

#### **ART. 5 bis – Pari opportunità e inclusione lavorativa**

200 **1.** *[Nell'ipotesi in cui l'appaltatore occupi un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50: In ottemperanza a quanto previsto dall'rt. 57 e dall'ivi richiamato allegato II.3 e solo per interventi pnc/pnrr in combinato disposto con 47 commi 3 e 3 bis del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021 n. 108, l'appaltatore si impegna a*  
205 *consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla conclusione del*

contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di  
210 mobilita', dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, nonché la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge. I predetti documenti dovranno  
215 essere altresì trasmessi alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità].

#### **Articolo 6. Penale per i ritardi e premio di accelerazione.**

- 220 1. In caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene applicata una penale pari a 1 per mille dell'importo contrattuale, corrispondente ad € \_\_\_\_\_=.
- 225 2. Tale penale è aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenuti dalla stazione appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, in ragione del dieci per cento della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.
3. La penale, nella stessa misura di cui ai commi precedenti e con le  
230 modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali

intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può  
235 superare il 10% dell'importo dell'appalto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

5. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

240 **6.** *[Nell'ipotesi in cui l'appaltatore occupi un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50: Una penale di eguale importo sarà applicata nel caso di inadempimento degli obblighi di cui all'art. 5 bis comma 2 del presente contratto. Nel caso in cui l'inadempimento riguardi la mancata consegna della relazione di genere sulla situazione*  
245 *del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni, l'appaltatore sarà altresì interdetto a partecipare, per un periodo di 12 mesi, sia in forma singola che in raggruppamento, ad ulteriori procedure di affidamento.*

**7.** Ai sensi dell'art. 126 comma 2 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. qualora  
250 l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, è riconosciuto, a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo, un premio di accelerazione pari

- allo 0,2 per mille dell'importo contrattuale, per ogni giorno di anticipo rispetto al predetto termine **fino a un massimo di n. 15 giorni,**

255 **relativamente al 1° scaglione temporale dell'intervento riferito al completamento di tutte le opere descritte nel Cronoprogramma fino al capitolo "Ripristino stato di efficienza piastre esistenti";**

- allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale, per ogni giorno di anticipo

rispetto al predetto termine **fino a un massimo di n. 15 giorni,**  
260 **relativamente al 2° scaglione temporale di intervento riferito al**  
**completamento di tutte le opere descritte nel Cronoprogramma**  
**fino al capitolo “Posa barriere” compreso.**

L'ammontare del premio è commisurato, nei limiti delle somme  
disponibili, indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce  
265 “imprevisti”, sulla scorta dei criteri sopra descritti, ed è corrisposto a  
seguito della conclusione delle operazioni di collaudo, sempre che  
l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano  
garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati  
nell'esecuzione.

270 Il premio è riconosciuto anche nel caso in cui il termine contrattuale sia  
legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in  
anticipo rispetto al termine prorogato.

L'importo complessivo del premio di accelerazione non può superare  
complessivamente il 0,6% dell'importo dell'appalto, come previsto  
275 dall'art. 19 ter del Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.**

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori  
nei casi e con le modalità di cui all'art. 121 d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e  
280 disposta con le modalità di cui all'art. 8 dell'Allegato II.14 al d.lgs. n.  
36/2023, tra cui avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di  
altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione  
a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla

redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 120 del  
285 Codice dei contratti.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

3. Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può  
290 diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

295 4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal  
300 prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di  
305 esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

#### **Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.**

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato  
310 speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in  
forza del capitolato generale approvato con d.m. n.145/2000.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e, perciò, a carico  
dell'appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

315 b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre all'esecuzione  
piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono  
occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del  
320 certificato di regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature  
per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per  
325 l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e conservazione delle opere fino all'emissione del  
certificato di regolare esecuzione;

i) elaborazione e consegna prima dell'avvio dei lavori degli stati di  
consistenza degli edifici limitrofi l'area di intervento;

330 3. L'appaltatore è, altresì, responsabile della disciplina e del buon ordine  
del cantiere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del capitolato generale  
d'appalto approvato con d.m. n.145/2000.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o

da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in  
335 rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della  
direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante  
delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con  
l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche  
in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

340 5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione,  
la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha  
il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del  
personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza.  
L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia  
345 o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode  
nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i  
componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti  
tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le  
350 prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza  
e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne  
la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di  
ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate  
contrattualmente *[eventuale, se vi è il CSA]* nel capitolato speciale di  
355 appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione  
delle singole voci allegata allo stesso capitolato nonché quanto previsto  
dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 e dagli articoli 16 e 17 del  
capitolato generale d'appalto.

7. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'art. 27.

360

#### **Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.**

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti nelle modalità e nei termini dettagliati dal Capitolato Speciale d'Appalto.

365

2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata, per ogni categoria di lavorazione, secondo la misurazione in cantiere del lavoro eseguito.

Il corrispettivo è determinato applicando l'importo contrattuale della relativa lavorazione per la singola misurazione effettuata del lavoro stesso.

370

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono effettuate nelle modalità di cui all'art.12, comma 1, lett. b) dell'Allegato II.14 al D. lgs. 36/2023.

#### **Articolo 10. Revisione dei prezzi**

1. Si richiamano, in materia di revisione dei prezzi, l'art. 60 del d.lgs. n.

375

36/2023 s.m.i. e l'art. 33 del Capitolato speciale d'appalto.

#### **Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.**

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera,

380

fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 60 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di

concordamento, ferma restando la previsione di cui all'art. 3. co. 3, del  
385 presente contratto.

2. L'elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 120 del d.lgs. n. 36/2023.

390

### **Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.**

1. Ai sensi dell'art. 125 del Codice, è riconosciuta un'anticipazione del del prezzo, pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale. Tale anticipazione verrà corrisposta, previa richiesta e costituzione della  
395 garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui al medesimo art. 125 del medesimo Decreto.

2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo  
400 al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 11 comma 6, del Codice dei contratti e dell'importo delle rate di acconto precedenti.

3. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori; sono inoltre fatte salve  
405 le eventuali ritenute provvisorie in seguito all'applicazione delle eventuali penali di cui all'articolo 6, che saranno contabilizzate in via definitiva e salvo conguaglio in sede di conto finale. Sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo

percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale  
410 recupero della medesima.

4. In deroga al comma 2:

a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la  
differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già  
emessi sia inferiore al 5 % (cinque per cento) dell'importo contrattuale  
415 medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale.

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 giorni,  
per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al  
medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla  
redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di  
420 pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito  
eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è  
effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale  
entro 60 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione  
425 provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai  
sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di  
una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 117 comma 9, del Codice  
dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali  
430 calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro  
mesi) mesi dalla data di emissione del certificato di cui all'articolo 14,  
comma 1.

435

**Articolo 12 bis. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L'Appaltatore, in particolare, si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni dall'accensione del  
440 conto (o dei conti) dedicato/i al contratto in oggetto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i, già indicati nell'apposita dichiarazione in sede di offerta. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla Stazione Appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in  
445 questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui l'Appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata A/R  
450 ovvero mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni patiti.

3. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di  
455 tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'Appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla Stazione Appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.

4. L'Appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti  
460 equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o  
a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il conto  
corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra  
quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'Appaltatore si impegna  
altresì ad effettuare sui conto corrente di cui al comma 1 i pagamenti  
465 dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al  
presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto  
2010, n. 136 od eventuali successive e/o modifiche.

5. Le parti assumono altresì gli obblighi derivanti dall'applicazione  
dell'articolo 25 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con  
470 modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di  
fatturazione elettronica.

6. La fattura elettronica, conforme al formato di cui all'Allegato A  
"Formato della fattura elettronica" del d.m. n. 55 del 3 aprile 2013,  
dovrà essere intestata e indirizzata a Comune di Venezia, San Marco  
475 4136 - 30124 Codice Fiscale 00339370272 - P.IVA 00339370272 -  
Codice univoco di riferimento UFWX64. La fattura elettronica deve  
essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 d.l. n.  
6/2014, e dalle successive disposizioni attuative. In particolare, il  
concorrente che risulta affidatario si obbliga a riportare nella fattura  
480 elettronica i codici CUP (ove previsto) e CIG riportati nell'oggetto;  
l'omessa indicazione dei predetti codici/del predetto codice comporta  
l'impossibilità per la stazione appaltante di procedere al pagamento della  
fattura.

7. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla  
485 stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
della provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria  
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità  
finanziaria.

### **Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.**

490 1. In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli  
di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato  
speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e  
moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui agli articoli  
articoli 5 e 6 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, all'articolo  
495 125 del Codice ed agli articoli 29 e 30 del capitolato generale d'appalto  
approvato con d.m. n. 145 del 2000.

2. Decorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate  
di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il  
certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto  
500 contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460  
del codice civile.

### **Articolo 14. Regolare esecuzione, gratuita manutenzione.**

1. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di  
505 cui al presente contratto avvengono con l'approvazione del certificato di  
regolare esecuzione.

2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine  
perentorio di tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere

provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla  
510 data dell'emissione e dev'essere approvato dalla stazione appaltante; il  
silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine  
di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore  
risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili,  
515 purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di  
regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione  
e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto  
dell'appalto fino all'approvazione esplicita o tacita degli atti provvisori di  
520 regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante  
richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

### **Articolo 15. Risoluzione del contratto.**

1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, la stazione  
525 appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera pec  
ovvero lettera raccomandata A/R con messa in mora di 15 giorni, senza  
necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai  
530 tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione  
dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli

infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del  
535 personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato  
motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da  
pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

540 g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche  
parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo  
scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase  
545 esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto  
legislativo n. 81/08;

l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione della  
fornitura, quali fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o  
cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica  
550 amministrazione, ivi compresa la violazione del divieto di cui all'art. 53,  
comma 16 *ter* del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui  
imputabili.

555

#### **Articolo 16. Controversie.**

1. La definizione delle controversie avverrà secondo la procedura  
prevista dall'art. 210 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i, ove ne ricorrano i  
presupposti. Negli altri casi può farsi ricorso a transazione prevista

dall'art. 212 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

560 2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario o della transazione da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

3. Ove non si proceda all'accordo bonario o alla transazione ai sensi del comma 1 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita al Giudice Ordinario con competenza del Foro di

565 Venezia, restando esclusa la competenza arbitrale.

### **TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI**

#### **Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.**

570 1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente verso i propri dipendenti il trattamento economico e normativo stabilito dai C.C.N.L. e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e dovrà dimostrare di aver effettuato i relativi versamenti contributivi.

575 2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le leggi ed i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti.

580 3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia

definitiva.

585 4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

590 5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

6. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 595 81 del 2008, dell'articolo 11 del Codice e dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, per le verifiche conseguenti, la stazione appaltante acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

#### **Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.**

600 1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del d.lgs.

n. 81 del 2008 ovvero eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo sia previsto ai sensi

605 del d.lgs. n. 81 del 2008;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del

piano di sicurezza e coordinamento di cui al Titolo IV del d.lgs. n. 81 del  
610 2008.

2. Il piano di sicurezza e coordinamento [eventualmente integrato come  
al punto a) e/o b)] e il piano operativo di sicurezza di cui al precedente  
punto 1 formano parte integrante del presente contratto d'appalto,  
vengono accettati dalle parti ai sensi dell'art. 96 comma 2 del d.lgs. n.  
615 81/2008, ciò costituendo in particolare, l'adempimento previsto dall'art.  
26 comma 3 del medesimo decreto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la  
sicurezza in fase di esecuzione e al responsabile dei lavori gli  
aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che  
620 mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore,  
previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di  
risoluzione del contratto in suo danno.

5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate  
625 ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «*incident and injury  
free*».

6. L'appaltatore risulta essere in possesso della patente di cui all'art. 27  
del d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i., rilasciata dall'Ispettorato nazionale del  
lavoro, con un punteggio non inferiore a 15 (quindici) punti. **[OVVERO in**  
630 **caso di soggetto esente in quanto in possesso di SOA in classifica**  
**III o superiore:** *L'appaltatore risulta essere in possesso dell'attestazione*  
*di qualificazione SOA in una delle categorie di cui all'articolo 100 del d.lgs.*  
*n. 36 del 2023, in classifica pari o superiore alla III, in conformità a*

*quanto disposto dall'art. 27, co. 15, d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i.]*

635 **Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e Protocollo di**

**Legalità**

1. Si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., in base alle risultanze  
640 della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (B.D.N.A.) che ha emesso in data \_\_\_\_\_, con nota \_\_\_\_\_.

**[OVVERO, nell'ipotesi in cui l'appaltatore sia iscritto alla c.d. *white-list*:**

645 *1. Si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, in quanto risulta iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) presso la Prefettura di \_\_\_\_\_ dalla data del \_\_\_\_\_.]*

**[OVVERO, nell'ipotesi in cui sia necessaria l'acquisizione dell'informazione antimafia in sostituzione dell'iscrizione alla *white-list*, in quanto l'impresa risulta richiedente l'iscrizione ma non ancora iscritta, oppure nell'ipotesi in cui sia necessaria  
655 l'acquisizione dell'informazione antimafia in quanto l'importo di contratto è superiore alla soglia euro-unitaria, in entrambi i casi solo qualora il contratto sia stipulato in pendenza del ricevimento dell'informazione antimafia sostitutiva:**

*1. Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e  
660 per gli effetti dell'articolo 92, comma 3, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, o in caso di diniego di iscrizione nelle cd. "White-list" in quanto stipulato in pendenza del ricevimento delle informazioni di cui*

*dell'articolo 91 del predetto decreto legislativo o nelle more dell'iscrizione nelle predette liste.]*

665 2. L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al  
Protocollo di legalità perfezionatosi in data 9/10/2025 ai fini della  
prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata e del  
contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori,  
servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli  
670 effetti.

3. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente,  
qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente  
alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del  
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i. In tale caso, sarà applicata a  
675 carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva,  
anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il  
maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante  
automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo  
importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

680 4. L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in  
altro subcontratto relativo, una clausola risolutiva espressa che preveda  
la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto,  
previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del  
subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura,  
685 successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto,  
informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.  
159. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di  
subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a  
carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva,  
690 anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o  
del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme  
provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia

all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementalmente della  
sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite  
695 dalla Prefettura.

5. L'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante  
l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni  
eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

6. L'appaltatore si obbliga a rendere disponibile su piattaforma  
700 elettronica, entro il venerdì di ciascuna settimana le ditte, i mezzi ed il  
personale, compreso il personale in distacco, che verrà presumibilmente  
impiegato nella settimana lavorativa successiva, in modo da consentire  
alle Forze di Polizia (FF.PP.) gli opportuni controlli periodici. Lo stesso  
appaltatore si impegnerà a nominare un referente di cantiere,  
705 responsabile del tempestivo aggiornamento del "rapporto giornaliero di  
cantiere" (senza il quale non è consentito l'accesso in cantiere) in  
formato elettronico, contenente l'elenco nominativo del personale, dei  
mezzi e delle ditte che a qualsiasi titolo operano nel cantiere, al fine di  
consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche  
710 attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del d.lgs. 6  
settembre 2011, n. 159. I dati raccolti saranno trasmessi in tempo reale  
al database del portale Web messo a disposizione dalla stazione  
appaltante ed andranno ad aggiornare eventualmente le presenze di cui  
al settimanale di cantiere, in caso di intervenute variazioni rispetto al  
715 prospetto previsto. I controlli potranno essere estesi anche ai dormitori  
e alle sale mensa, per i quali vige l'obbligo di comunicazione entro 24  
ore alla Questura del luogo (art. 109 T.U.L.P.S.). Attraverso opportuni  
livelli di autorizzazione, i dati inseriti nel portale relativi alle presenze  
giornaliere potranno essere modificati solo da personale addetto  
720 appartenente all'appaltatore.

7. Il c.d. "rapporto di cantiere" dovrà riportare ogni utile e dettagliata  
indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta

incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi, dell'impresa e/o di eventuali  
altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o  
725 assimilabile, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi e relative  
qualifiche di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni  
all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per  
altro motivo.

8. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie  
730 ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno  
identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere  
giustificerà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di  
Polizia.

9. L'inosservanza degli obblighi del presente articolo comporta:

735 - in sede di primo accertamento da parte del Gruppo interforze,  
l'applicazione di una penale pari all'1 % dell'importo del contratto e  
comunque in misura non superiore ad € (5.000 cinquemila/00);

- in sede di secondo accertamento da parte del Gruppo interforze,  
l'applicazione di una penale pari al 2 % dell'importo del contratto e  
740 comunque in misura non superiore ad € 10.000 (diecimila/00);

- in sede di ulteriore accertamento da parte del Gruppo interforze,  
l'applicazione di una penale pari al 3% dell'importo del contratto e  
comunque in misura non superiore ad € 15.000 (quindicimila/00) e la  
risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'art. 1356 del Codice  
745 civile.

10. Nel caso in cui il presente appalto venga selezionato ai fini del  
monitoraggio da parte del Tavolo di cui all'articolo 9 del Protocollo, il  
"Referente di cantiere" dell'opera monitorata dovrà trasmettere  
settimanalmente alle Casse Edili/Edilcasse uno stralcio del "Settimanale  
750 del cantiere" che contenga l'indicazione delle imprese e i nominativi dei  
dipendenti impegnati nella settimana di riferimento con le relative  
qualifiche professionali. I dati devono comprendere anche i titolari di

partite IVA senza dipendenti e le eventuali variazioni rispetto a dati già inseriti.

755 11. L'appaltatore si impegna ad assicurare che il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all'art. 15 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante gli ulteriori dati prescritti dall'art. 5 della l. 136/2010, anche ai fini della rilevazione oraria della presenza; per i lavoratori dipendenti lo stesso documento  
760 sarà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro; la disposizione non si applica al personale addetto ad attività di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro.

12. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta:

- in sede di primo accertamento da parte del Gruppo interforze,  
765 l'applicazione di una penale pari all'1% dell'importo del contratto e comunque in misura non superiore ad € (5.000 cinquemila/00);

- in sede di secondo accertamento da parte del Gruppo interforze,  
l'applicazione di una penale pari al 2 % dell'importo del contratto e comunque in misura non superiore ad € 10.000 (diecimila/00);

770 - in sede di ulteriore accertamento da parte del Gruppo interforze, l'applicazione di una penale pari al 3% dell'importo del contratto e comunque in misura non superiore ad € 15.000 (quindicimila/00) e la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'art. 1356 del Codice civile.

775 13. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante e alla Prefettura competente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori/servizi/forniture nei  
780 confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

14. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque

titolo nella realizzazione dell'opera/ nell'esecuzione dei servizi/delle  
forniture la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad  
785 assumere l'obbligo di cui al comma precedente.

15. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla  
stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si  
siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore,  
degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha  
790 natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo  
inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente  
contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici  
amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni  
relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta  
795 misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto  
dall'art. 317 del c.p.

16. La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa,  
di cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei  
componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata  
800 disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno  
dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-  
ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p.,  
353 c.p. e 353-bis c.p.

17. L'operatore economico si impegna a comunicare tempestivamente  
805 alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei  
certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contraenti e, in  
particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del  
certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale  
e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

810 18. L'operatore economico si impegna, per il periodo che va dalla  
stipulazione del contratto pubblico sino alla conclusione dei lavori, a non  
celare nessuna informazione in suo possesso di qualunque genere che

815 possa interessare l'esecuzione del contratto, le erogazioni di pagamento,  
sia in termini di regolarità contributiva sia in termini di leggi antimafia e  
quindi farla presente alla stazione appaltante.

19. La risoluzione del contratto o del subcontratto nei casi previsti dal  
Protocollo di legalità non comporta obblighi di carattere indennitario o  
risarcitorio a qualsiasi titolo, fatto salvo il pagamento delle prestazioni  
eseguite, al netto dell'applicazione delle penali previste.

820

### **Articolo 20. Subappalto.**

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

825 2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto  
dell'articolo 119 del Codice dei Contratti e s.m.i., i lavori che l'appaltatore  
ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati,  
nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal  
capitolato speciale d'appalto.

830 2 *bis*. Con riferimento alle attività maggiormente esposte a rischio di  
infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, co. 53, della l. n. 190/2012, non è  
consentito l'ulteriore subappalto delle lavorazioni delle quali, nel corso  
dell'esecuzione dell'appalto, venga autorizzato il subappalto (c.d.  
subappalto a cascata) ai sensi dell'art. 119, co. 17, del d.lgs. n. 36/2023.

835 2 *ter*. Ai sensi dell'art. 119 comma 17 del d.lgs. n. 36/2023, in ragione  
delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto  
della natura o della complessità delle lavorazioni da effettuare, non è  
consentito l'ulteriore subappalto delle lavorazioni delle quali, nel corso  
dell'esecuzione dell'appalto, venga autorizzato il subappalto (c.d.  
subappalto a cascata).

3. L'autorizzazione al subappalto è altresì subordinata agli adempimenti di  
840 cui all'articolo 19, comma 2.

4. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 119,  
commi 1 e 2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale  
d'appalto.

5. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei  
845 subappaltatori salvo che ricorrano le ipotesi specificamente individuate  
dall'art. 119, co. 11, del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i.

6. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della  
effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro  
dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi  
850 assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie  
professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore, con le  
modalità previste dall'art. 35 commi dal 28 al 34 del d.l. 4 luglio 2006, n.  
223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, e s.m.i.

7. Le imprese subappaltatrici sono obbligate ad essere in possesso della  
855 patente di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i., rilasciata  
dall'Ispettorato nazionale del lavoro, con un punteggio non inferiore a 15  
(quindici) punti ovvero dell'attestazione di qualificazione SOA in una delle  
categorie di cui all'articolo 100 del d.lgs. n. 36 del 2023, in classifica pari  
o superiore alla III.

860

### **Articolo 21. Garanzia definitiva.**

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti  
negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita

garanzia fideiussoria definitiva mediante polizza n. \_\_\_\_\_ in data  
865 \_\_\_\_\_ rilasciata dalla società \_\_\_\_\_, agenzia/filiale di  
\_\_\_\_\_, per l'importo di € \_\_\_\_\_ = (diconsi Euro  
\_\_\_\_\_/\_\_\_), pari al 5% (diconsi cinque per cento) dell'importo del  
presente contratto.

2. La garanzia dev'essere integrata ogni volta che la stazione appaltante  
870 abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del  
presente contratto.

3. La garanzia è svincolata con le modalità previste dall'art. 117 comma  
8 del Codice dei Contratti e all'art. 27 dell'Allegato II.14 al d.lgs. n.  
36/2023, all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

875 4. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema dell'allegato 1.2 al  
d.m. 19 gennaio 2018, n. 31.

## **Articolo 22. Responsabilità verso terzi e assicurazione.**

1. Ai sensi dell'articolo 117 comma 10 del Codice dei Contratti,  
880 l'appaltatore assume la responsabilità per danni a persone e cose, sia  
per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli  
che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei  
lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni  
responsabilità al riguardo.

885 2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di  
cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del  
certificato di regolare esecuzione, con polizza numero \_\_\_\_\_ in data  
\_\_\_\_\_ e avente decorrenza dalle ore \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e scadenza,

a seguito dell'ultimo rinnovo, \_\_\_\_\_ rilasciata dalla società  
890 \_\_\_\_\_ agenzia di \_\_\_\_\_ per un massimale di € \_\_\_\_\_ =  
(diconsi Euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_).

3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità  
civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima  
durata, con polizza numero \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ e avente  
895 decorrenza dalle ore \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e scadenza, a seguito  
dell'ultimo rinnovo, \_\_\_\_\_ rilasciata dalla società \_\_\_\_\_ agenzia  
di \_\_\_\_\_ per un massimale di € \_\_\_\_\_ = (diconsi Euro  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_).

4. L'Appaltatore si obbliga a rinnovare alla scadenza e per tutta la  
900 durata del presente contratto le polizze di cui sopra e a mantenerle  
efficaci e valide.

### **Articolo 23. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.**

1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente  
905 contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri  
collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e  
l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di  
comportamento dei dipendenti pubblici di cui al d.P.R. n. 62/2013, da  
ultimo modificato dal d.P.R. n. 81/2023 e quelli previsti dal Codice di  
910 comportamento interno, da ultimo modificato con la deliberazione di  
Giunta comunale n. 78 del 13 aprile 2023.

2. A tal fine si dà atto che la stazione appaltante ha trasmesso  
all'appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. n.62/2013, copia del

codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e  
915 piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello  
stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova  
dell'avvenuta comunicazione.

3. La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei  
dipendenti pubblici e al Codice di comportamento interno approvato con  
920 la deliberazione della Giunta Comunale sopra richiamata, può costituire  
causa di risoluzione del contratto.

4. La stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per  
iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a  
dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove  
925 queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà  
alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

#### **Articolo 24. Trattamento dei dati personali.**

1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal  
930 Regolamento UE 2016/679, è stata fornita l'informativa per i dati  
personali trattati nell'ambito del procedimento di affidamento per gli  
adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla  
conclusione del presente contratto.

2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a  
935 soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi  
espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni  
in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati perso-  
nali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5  
del Regolamento Ue 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel

940 Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate  
misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei  
dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso ac-  
cidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fi-  
siche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

945 3. La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i  
dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione  
economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli  
obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e  
trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

950

#### **TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

##### **Articolo 25. Documenti che fanno parte del contratto.**

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso,  
ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma  
955 depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- il capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n.  
145, per quanto applicabile;
- il capitolato speciale d'appalto;
- la determinazione dirigenziale n. .... del .....

960 - [**Nell'ipotesi di Raggruppamento temporaneo di imprese: l'atto**  
*di raggruppamento temporaneo di imprese con mandato di*  
*rappresentanza sottoscritto in data \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ di Repertorio e n.*  
*\_\_\_\_\_ di Raccolta, redatto dal Notaio \_\_\_\_\_ iscritto al Collegio*  
*Notarile del Distretto di \_\_\_\_\_, registrato a \_\_\_\_\_ in data*  
965 \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_;].

- la dichiarazione di tracciabilità di cui all'art. 12-*bis*;
  - l'offerta tecnica;
  - le relazioni e gli elaborati presentati dall'appaltatore in sede di offerta;
  - l'elenco prezzi unitari;
- 970 - l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente contratto;
- il prezzario del Comune della Regione Veneto 2025, a seconda degli ambiti territoriali di competenza;
  - gli elaborati tecnici e grafici progettuali;
- 975 - il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza;
- il cronoprogramma;
  - le polizze di garanzia.

#### **Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento**

##### 980 **fiscale.**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti  
985 occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data del certificato di regolare esecuzione.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla registrazione del presente contratto in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 26.04.1986, n. 131.
- 990 4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Il presente contratto, che consta di n. 39 pagine, questa compresa, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale) da entrambe le parti.

995 Letto, confermato e sottoscritto.

Venezia, \_\_\_\_\_

Il legale rappresentante dell'Appaltatore

\_\_\_\_\_

*(firmato digitalmente)*

1000 Il Dirigente della Stazione appaltante

arch./ing./dott. \_\_\_\_\_

*(firmato digitalmente)*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sig./la sig.ra

1005 \_\_\_\_\_, quale legale rappresentante della società \_\_\_\_\_,

dichiara di approvare specificamente le condizioni di cui agli articoli 6, 12bis, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 23 del presente contratto.

Il legale rappresentante dell'Appaltatore

\_\_\_\_\_

1010 *(firmato digitalmente)*

*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del*

1015 *d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*